

Roma, 23 giugno 2015

Il decreto-legge Enti Locali (dl 19 giugno 2015, n. 78)

Sintesi dei contenuti e nota preliminare di lettura

Sommario

A. Sintesi dei principali contenuti.....	2
PATTO DI STABILITA' DEI COMUNI (art. 1 e art. 9).....	2
NORME RELATIVE AL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' (art. 2).....	3
ASSEGNAZIONI DI RISORSE - FSC E ALTRE ASSEGNAZIONI (ART. 3 E ART. 8, CO.10) ...	3
NORME IN MATERIA DI PERSONALE (ART. 4 - ART. 5))	4
ULTERIORI DISPOSIZIONI SUGLI ENTI LOCALI (ART.7).....	5
CITTA' METROPOLITANE.....	6
AMPLIAMENTO DELLO SMALTIMENTO DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI (ART. 8) ...	6
ALTRE NORME NON ESAMINATE NELLA NOTA DI LETTURA	7
B. Nota preliminare di lettura	7
Articolo 1. Rideterminazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno dei Comuni per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto	7
Articolo 2. Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile.....	11
Art. 3 - Anticipazione risorse ai Comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del fondo di solidarietà comunale 2015	13
Articolo 6 Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità	14
Articolo 7. Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti territoriali.....	15
Articolo 8. Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali.....	19
Articolo 9. Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università	21
Articolo 13. Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	21

A. Sintesi dei principali contenuti

PATTO DI STABILITA' DEI COMUNI (art. 1 e art. 9)

- **La sanzione** per violazione del Patto 2014 è **ridotta al 20% dello sforamento** registrato (art. 1, co. 7) ;
- Viene **attivato l'accordo del 19 febbraio sul nuovo riparto dell'obiettivo finanziario 2015**. L'obiettivo di Patto 2015 di ciascun Comune si ottiene sottraendo dall'obiettivo finanziario il valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) che il Comune accantona sul bilancio di previsione.
- Viene definito il percorso di **attribuzione di spazi aggiuntivi pari a 100 milioni di euro** (sempre parte dell'accordo 19 febbraio) per: eventi calamitosi (per i quali sia vigente lo stato di emergenza) e interventi di messa in sicurezza del territorio (spazi finanziari per 10 milioni di euro); messa in sicurezza edifici scolastici, nonché del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto (spazi per 40 milioni di euro); esercizio della funzione di ente capofila (spazi per 30 milioni di euro); sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio (spazi per 20 milioni di euro). Le comunicazioni al Mef devono essere effettuate **entro il 30 giugno, ad eccezione delle comunicazioni su edilizia scolastica (punto successivo) e sulle gestioni associate (entro il 19 agosto, nell'attuale formulazione del co.5);**
- Viene definito un percorso specifico per la richiesta e l'assegnazione degli **spazi relativi all'edilizia scolastica**, a cura della relativa Struttura di missione costituita presso la Presidenza del Consiglio, alla quale vanno comunicate le richieste **entro il 30 giugno (co.4);**
- Considerando la riserva per l'assegnazione di spazi per l'esercizio della funzione capofila di cui ai punti precedenti, **la rimodulazione degli spazi tra i capofila e gli associati curata da IFEL** per conto di Anci (co. 534 della L.Stabilità 2014) riguarderà per il 2015 solo i casi di **maggiori oneri a carico dei capofila per contributi /trasferimenti concessi da soggetti terzi** e gestiti direttamente dal capofila stesso. Ai fini della rimodulazione resta necessario l'accordo tra capofila e associati. La comunicazione dell'accordo va effettuata **entro il 30 giugno;**
- Viene ampliata la portata degli spazi concessi su scala regionale con il **patto verticale incentivato**: gli spazi possono essere utilizzati per pagamenti in conto capitale, anche del 2015, con assoluta priorità per lo smaltimento dei debiti commerciali pregressi al 31 dicembre 2014. Gli spazi potranno essere assegnati dalle Regioni, sulla base dei nuovi criteri, **entro il 30 settembre** (art. 9, co.3);
- Viene prevista una **dotazione aggiuntiva di spazi finanziari per massimo 700 mln. di euro** per: esclusione dai vincoli finanziari regionali dei cofinanziamenti regionali di interventi sostenuti da fondi strutturali comunitari; esclusione dal Patto 2015 dei cofinanziamenti a carico dei Comuni sede di città metropolitane di interventi sostenuti da fondi strutturali comunitari inclusi nelle programmazioni 2007-13 e 2014-20; esclusione dal patto 2015 degli oneri per cofinanziamento a carico dei Comuni sede di città metropolitane delle opere prioritarie del programma MIT allegato al DEF 2015. **La comunicazione delle richieste di spazi va effettuata al Dipartimento Politiche di coesione (PCM) entro il 30 settembre** (art. 1, co.8).

NORME RELATIVE AL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' (art. 2)

- **Termine per il riaccertamento dei residui spostato al "15 giugno 2015"**, nonostante che il decreto sia stato pubblicato in data successiva (19 giugno). Lo sdoppiamento del termine, inizialmente concomitante con l'adozione del Rendiconto 2014 (30 aprile) permette a tutti i Comuni di procedere con il riaccertamento senza il rischio che l'eventuale diffida per il mancato rispetto del termine del 30 aprile produca effetti diretti anche per il solo ritardo del riaccertamento.
- **Il riaccertamento dei residui è possibile anche per gli enti già sperimentatori**, alle condizioni più favorevoli previste per la generalità degli enti.
- Gli enti già sperimentatori possono inoltre utilizzare i **proventi da alienazioni patrimoniali** per la copertura del FCDE **nella misura pari alla differenza tra il 55%** (accantonamento minimo degli sperimentatori) **e il 36%** accantonamento minimo per la generalità degli enti
- Viene modificato il Tuel (art. 200) per armonizzare con i nuovi principi contabili **l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese capitali pluriennali**.
- Viene concessa la possibilità di **utilizzo delle imputazioni in bilancio delle anticipazioni di liquidità ex dl 35 a fini di copertura dell'accantonamento al FCDE a consuntivo**. La norma è di tipo meramente contabile, senza alcun impatto finanziario negativo sulla finanza pubblica, e permette un limitato utilizzo di attivi "tecnici" che altrimenti non avrebbero alcun effetto.

Non viene considerato nel dl il problema della contabilizzazione dell'accollo dei debiti di società partecipate:

- le operazioni di accollo di debiti di società partecipate da parte dell'ente locale producono con nuova contabilità un impatto irragionevole sulla spesa di parte corrente, che andrebbe risolto con una norma di regolazione dell'incidenza ai fini del patto di stabilità.

ASSEGNAZIONI DI RISORSE – FSC E ALTRE ASSEGNAZIONI (ART. 3 E ART. 8, CO.10)

Il dl non prevede l'erogazione di un anticipo sulle somme dovute a titolo di FSC 2015, come invece inizialmente previsto, per effetto della emanazione successiva alla data dell'acconto IMU-TASI. L'erogazione di un secondo acconto (tra settembre e ottobre) può essere disposta con il DPCM relativo alla determinazione e riparto dell'FSC, la cui emanazione dovrebbe avvenire entro il mese di luglio.

Le norme relative all'FSC riguardano:

- definizione di una procedura a regime di erogazione di un acconto entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2016, in misura pari all'8% dell'ammontare delle risorse di riferimento determinate per il 2014 (circa 1,5 miliardi di euro)
- il riparto perequativo del 20% dell'FSC 2015 viene riferito alla "differenza" tra capacità fiscali e fabbisogni standard e la dimensione complessiva di riferimento per l'applicazione dello

schema viene posta al 45,8 per cento della capacità fiscale complessiva. Si tratta di norme che forniscono una maggiore copertura legislativa al metodo di riparto già applicato e che non hanno alcun effetto sulla quota di alimentazione del FSC a valere sul gettito di base dell'IMU che resta fissata al 38,23% circa dell'IMU base;

- la base di riferimento per l'effettuazione del taglio di 1.200 mln. di euro di cui al comma 435 della Legge di stabilità 2015 viene definita dalla somma: gettito IMU ad aliquota di base al netto della quota di alimentazione dell'FSC, *più* gettito TASI ad aliquota di base, *più* importo dell'FSC 2014 risultante alla fine dell'anno e quindi al netto delle riduzioni disposte con il dl n. 66 del 2014. Anche in questo caso, viene legiferato il metodo già adottato.
- **Il fondo perequativo per il passaggio IMU-Tasi** (pari a 625 mln. del 2014) **viene riconosciuto per complessivi 530 mln. di euro**, che comprendono una quota da destinare al sostegno della verifica del gettito dei terreni già considerati montani e quindi già esenti dall'IMU (art.8, co. 10-11).

La dotazione inserita nella versione iniziale del dl permette di abbattere le incertezze sulla disponibilità di risorse per un significativo numero di Comuni.

L'attuale formulazione, però, esclude le entrate in questione dalle entrate valide ai fini del computo del saldo obiettivo di Patto.

Questa limitazione mette in grave difficoltà, in particolare, i Comuni con una situazione "normale" di bilancio (scarsi debiti pregressi, nessuna operazione straordinaria) e con maggiore incidenza del fondo "ex 625 mln.". ANCI ha sottolineato con determinazione la necessità di eliminare questo vincolo che peraltro appare in contraddizione con l'allentamento del PSI operato per il 2015. Si tratta di una questione che va superata nel confronto parlamentare.

È auspicabile che in sede di esame parlamentare, trovino altresì soluzione altri due problemi trascinatisi nei mesi scorsi:

- **mancata effettuazione delle trattenute dall'IMU 2014**, che verranno quindi recuperate nel 2015. Si tratta di regolazioni ritardate per motivi burocratici, che rischiano di costituire maggiori spese 2015 per i Comuni coinvolti, che devono essere rese ininfluenti ai fini del rispetto del Patto 2015 e della dimensione della spesa dell'ente. Sull'argomento era stata concordata una norma collegata al termine per la deliberazione del rendiconto 2014, ormai trascorso, che va ripresa ed adattata;
- possibilità di **diluire in un triennio gli impegni di spesa necessari per la regolazione delle quote di FSC risultate a debito a seguito della revisione del gettito IMU 2013** dei fabbricati D, quando tali quote siano di incidenza particolarmente rilevante sulle risorse dell'ente.

NORME IN MATERIA DI PERSONALE (ART. 4 – ART. 5))

- Facilitazione delle assunzioni di **personale proveniente dalle Province**, anche in caso di mancato rispetto dei tempi medi di pagamento;
- Trasformazione in assegnazione permanente dei distacchi di personale provinciale verso altre amministrazioni (a condizione che ci sia capienza in organico e finanziaria);
- Possibilità di **utilizzo dei residui di facoltà assunzionali che derivano dal triennio precedente**;

- Il calcolo dei **tempi medi di pagamento**, in applicazione del dell'art.41, co.2, dl n. 66/ 2014, si effettua escludendo i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari di cui al dl 35/2013.
- I Comuni devono **prioritariamente assorbire il personale della Polizia provinciale** per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, nel rispetto della dotazione organica e della programmazione dei fabbisogni di personale, nonché degli equilibri finanziari e di patto, ma in deroga ai vigenti vincoli alle assunzioni. **(art. 5)**

Non sono riprese nel dl alcune norme di maggior flessibilità in materia di personale, che potrebbero essere riconsiderate in sede di esame parlamentare:

- in caso di superamento dei tempi medi di pagamento delle fatture, possibilità di assumere comunque una quota del personale a tempo determinato/stagionale;
- spazio per assunzioni di personale scolastico, in deroga alle limitazioni da sanzioni (Patto o tempi di pagamento).

ULTERIORI DISPOSIZIONI SUGLI ENTI LOCALI (ART.7)

- **rinegoziazione mutui** anche per enti in esercizio provvisorio (co.1) ed **utilizzo libero dei risparmi**, anche per spesa corrente (co.2).
- i criteri di riparto del taglio dl 95 operante sul 2015 (50 mln. di euro per le Province; 100 mln. per i Comuni) sono proporzionali del taglio operato nel 2014 (co.3);
- estensione termini gestione controlli **Tares** in caso di affidamento a soggetti terzi, quali il gestore del servizio rifiuti o il concessionario delle entrate (co. 4);
- destinazione **10% dei proventi da alienazioni immobiliari** a riduzione debito comunale e non statale (co.5);
- sanatoria tempi di rappresentazione piano pluriennale (enti in pre-dissesto) a seguito gestione liquidità ex dl 35 (co.6);
- proroga del termine sulla **riscossione** al 31 dicembre 2015 (co.7).
Si deve auspicare un intervento tempestivo ed organico sull'assetto della riscossione, in termini sia di riorganizzazione dell'offerta (riordino disciplina riscossori privati, ruolo di Equitalia), sia di revisione delle procedure della riscossione – in particolare coattiva – anche in attuazione della Delega fiscale.
- estensione ai consorzi dei benefici fiscali già previsti in caso di scioglimento di società comunali, di cui al comma 568-bis, L. stabilità 2014 (co. 8)
- possibilità di contabilizzare le **quote inesigibili da prelievo sui rifiuti** nel Piano finanziario rifiuti (e quindi nel computo delle tariffe TARI), anche con riferimento ai diversi prelievi succedutisi negli ultimi anni (Tarsu-Tia-Tares-Tari). Un'interpretazione restrittiva della CdC Toscana sta creando notevoli difficoltà operative (art. 7, co.9);

Non sono riprese nel dl alcune norme di rilievo, che potrebbero essere riconsiderate in sede di esame parlamentare:

- **in materia di rinegoziazione mutui**, appare necessario disporre per via legislativa la sanatoria delle delibere di Consiglio (autorizzazione a rinegoziare) adottate prima dell'emanazione del dl, da parte degli enti che non hanno ancora approvato il bilancio 2015;
- utilizzo del 50% proventi alienazioni immobiliari per spesa corrente;
- **deroga al ricorso alle centrali uniche di committenza per i Comuni minori** (popolazione inferiore ai 10 mila abitanti), al di sotto di una certa soglia di spesa, che nelle ipotesi oggetto di concertazione era individuata in 40 mila euro;
- norma interpretativa per regioni a statuto speciale sulla non applicabilità delle norme su personale della legge di stabilità collegate alla costituzione delle Città metropolitane;
- **abolizione del vincolo ad utilizzare per l'estinzione di titoli obbligazionari esclusivamente i proventi da alienazioni patrimoniali**. La modifica ha carattere complementare alla ristrutturazione dei mutui CDP, in particolare per gli enti che non abbiano mutui rinegoziabili, e permetterebbe l'utilizzo di tutte le fonti disponibili, compreso l'avanzo e la ristrutturazione del debito mediante accensione di nuovi prestiti, senza effetti sulla finanza pubblica;
- resta necessario un intervento normativo per chiarire la portata del **vincolo di destinazione delle entrate** per oneri di urbanizzazione e da alienazioni patrimoniali, sotto il profilo della gestione di cassa, oggetto di interpretazioni restrittive in contrasto con la prassi adottata dalla generalità dei Comuni;

CITTA' METROPOLITANE

- La **sanzione per sforamento Patto di stabilità** comporta l'applicazione dell'importo più favorevole fra il 20% dello sforamento e il 3% dell'entrata corrente (art. 1, co. 7).
- prevista **rinegoziazione mutui** con utilizzo risparmi in conto interessi e capitale per spesa corrente, come per tutti gli enti locali (art. 7, co.1-2)
- recepita la differenziazione del taglio per città metropolitane, sulla base dell'intesa del 7 maggio u.s. (art. 1, co. 10)

Non è compresa nel dl ed è auspicabile sia riconsiderata in sede parlamentare la norma su:

- eliminazione del blocco assunzioni per una figura apicale fiduciaria e per il rinnovo contratti a tempo determinato scaduti alla data del 31 dicembre 2014, in caso di violazione del patto 2014 da parte della ex Provincia;

Rimangono aperte le questioni relative all'attuazione delle modalità di finanziamento autonomo delle Città metropolitane (già previste dal dl n. 68 del 2011) e della modifica della disciplina del tributo IPT per evitare distorsioni nel prelievo tra le diverse province in relazione alla sede sociale dei contribuenti maggiori.

AMPLIAMENTO DELLO SMALTIMENTO DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI (ART. 8)

- **viene rinnovato l'intervento relativo all'erogazione di liquidità già attivato con il dl 35 del 2013, con riferimento ai debiti commerciali pregressi maturati al 31 dicembre 2014;**

- Sono destinati **850 milioni di euro per l'erogazione di liquidità** finalizzata al pagamento di debiti commerciali pregressi, non necessariamente di parte capitale. I debiti in questione comprendono fatture scadute o documenti equivalenti, nonché debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento al 31 dicembre 2014 anche se riconosciuti successivamente. Sono inoltre compresi i debiti contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del Tuel (c.d. pre-dissesto);
- Possono accedere alle erogazioni gli enti che abbiano certificato alla Cdp l'avvenuto pagamento per almeno il 75% dei debiti e che abbiano effettuato le registrazioni contabili relative alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.
- Va segnalato che **la norma non comprende l'ampliamento degli spazi finanziari** ai fini del patto per i pagamenti di debiti pregressi di parte capitale;
- Inoltre, il comma 5, **esclude dai vincoli finanziari regionali i trasferimenti in conto residui da erogare agli enti locali** "sottoposti a patto di stabilità", producendo un potenziale beneficio in termini di facilitazione delle erogazioni pregresse delle Regioni a favore dei Comuni e delle Province.

Non è ancora chiaro se in fase attuativa potrà essere considerata la possibilità di utilizzo di parte dei fondi disponibili anche per enti in disavanzo da nuova contabilità e che registrino necessità di anticipazioni di cassa, come richiesto dall'Anci.

ALTRE NORME NON ESAMINATE NELLA NOTA DI LETTURA

Art. 6 - Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità

Art. 11- Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009.

Art. 12. Zone Franche urbane-Emilia

Art. 13. Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Comprende l'estensione al 2016 del termine fino al quale gli immobili inagibili per effetto del terremoto del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) restano esenti per legge dall'IMU e dalla Tasi (art. 13);

B. Nota preliminare di lettura

Articolo 1. Rideterminazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno dei Comuni per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto

L'art. 1 del decreto-legge contiene le indicazioni concernenti il patto di stabilità interno: dalla quantificazione degli obiettivi sulla base dell'intesa del 19 febbraio presso la Conferenza Stato-Città, alla proroga della richiesta di spazi finanziari da parte degli enti capofila, alla revisione delle sanzioni economiche per gli enti che non hanno rispettato i vincoli del patto.

I **commi 1 e 2** sanciscono i contenuti dell'intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, per ciò che riguarda la revisione dei criteri di determinazione degli obiettivi del patto e l'attribuzione

di spazi aggiuntivi per particolari finalità nella misura di una riserva di 100 milioni di euro, in applicazione del comma 489, lett. e) della Legge di stabilità 2015.

Per ciò che riguarda la quantificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per il quadriennio 2015-2018, **il comma 1** rimanda ai dati numerici della tabella 1 allegata al decreto. Ai fini della determinazione dell'obiettivo di patto, le quantificazioni della tabella devono essere ridotte, per ciascun Comune, di un importo pari all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento. **Il comma 2** fissa, per ciascuno degli anni 2015-2018, l'ammontare complessivo di spazi finanziari attribuiti ai comuni relativamente a ciascuna delle seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per eventi calamitosi (si precisa nel testo del decreto legge per i quali sia stato chiesto e sia attualmente vigente lo stato di emergenza) e interventi di messa in sicurezza del territorio (spazi finanziari per 10 milioni di euro);
- b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto (spazi finanziari per 40 milioni di euro);
- c) spese per l'esercizio della funzione di ente capofila (spazi finanziari per 30 milioni di euro);
- d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio (spazi finanziari per 20 milioni di euro).

La riserva di complessivi 100 milioni di euro per le fattispecie indicate è finanziata mediante un aggravio di manovra di pari importo. Nel complesso, infatti, l'obiettivo finanziario di comparto era inizialmente articolato in 1800 mln. circa a titolo di obiettivo di patto e in 1750 mln. di euro quale stima dell'ammontare dell'FCDE da stanziare in fase di previsione, per un totale di 3550 mln. di euro. Al fine di assicurare l'attuazione della riserva prevista dal comma 489 nel caso di definizione di un nuovo schema di riparto degli obiettivi, l'ammontare complessivo del vincolo è stato aumentato di 100 mln. di euro per consentire un riparto di pari importo ai Comuni che ricadono nei casi indicati.

Il comma 3, indica le modalità e i termini per la comunicazione al Mef degli spazi finanziari necessari per sostenere le spese relative alle quattro fattispecie di cui al comma precedente, nonché le modalità di riparto degli spazi finanziari, recependo in parte proposte Anci. Il termine entro cui i comuni devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze gli spazi finanziari di cui necessitano, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello stato, è fissato in 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto, per il 2015, e al 10 maggio di ciascun anno, per il triennio successivo. Il riparto degli eventuali spazi finanziari eventualmente non assorbiti dalle richieste per ciascuna fattispecie viene assegnato alle procedure di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (riparto delle sanzioni per sfioramento del Patto 2014). La proposta Anci prevedeva che il riparto fosse concordato previa specifica intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il **comma 4**, definisce i termini e le modalità di comunicazione della richiesta di spazi finanziari relativamente alle spese per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui al comma 2 lettera b). Il riparto è effettuato in relazione alle richieste dei Comuni indirizzate alla Struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio ed avviene entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con la precisazione che gli spazi finanziari sono assegnati per fare fronte alle spese sostenute o da sostenere nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, **per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014**. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari.

I **commi 5 e 6** contengono indicazioni relativamente alla richiesta di spazi finanziari per spese connesse all'esercizio della funzione di capofila (co. 2 lett. c). In particolare, il comma 5 stabilisce che la richiesta di spazi finanziari finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno, può essere effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, esclusivamente dagli enti che, per ciascun anno, non abbiano beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183¹.

Il **comma 6** proroga al 15 luglio 2015 (rispetto alla precedente scadenza del 30 aprile) la scadenza entro la quale l'Anci dovrà concludere l'istruttoria dedicata alla rimodulazione degli obiettivi finanziari per quanto concerne gli Enti, capofila ed associati, coinvolti in particolari tipologie di gestioni associate di funzioni e servizi comunali. Con la norma in questione viene conseguentemente prorogata al 30 giugno la scadenza formalmente prevista dalla legge entro la quale i Comuni capofila interessati devono comunicare all'Anci le informazioni necessarie.

Il **comma 7** riformula, per il 2015, la sanzione di carattere finanziario relativa al mancato rispetto del Patto di stabilità interno 2014. Per i comuni lo schema di decreto stabilisce che per l'anno 2015, ai comuni che nel 2014 non hanno rispettato i vincoli del PSI 2014, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a, della legge n. 183 del 2011, che prevede che l'ente locale inadempiente è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, si applica nella misura del 20% della registrata per il 2014. Il comma 7 stabilisce inoltre la sanzione anche per le province e le città metropolitane, fissandola al 20% della differenza tra saldo obiettivo

¹ Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 31:

"6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila, previo accordo fra gli stessi. A tal fine, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno".

del 2014 e il saldo finanziario conseguito nello stesso anno, ma limitandola ad un importo comunque non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.

Il **comma 8** modifica il comma 145 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), che fa riferimento alle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea. La nuova formulazione del comma 145 prevede che, per il 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144² della stessa legge, nel limite massimo di 700 milioni di euro, sono individuati per gli enti beneficiari gli importi relativi:

- a) all'esclusione dai vincoli finanziari delle regioni (i saldi di cui al comma 463 della legge di stabilità 2015) delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei Fondi strutturali dell'Unione Europea sostenute dalle regioni stesse;
- b) all'esclusione dal PSI dei comuni sede di città metropolitane delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegato al DEF 2015, sostenute a titolo di cofinanziamento comunale;
- c) all'esclusione dal PSI dei comuni sede di città metropolitane delle spese per opere e interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nelle Programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, sostenute a titolo di cofinanziamento comunale.

Tali importi sono stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, previa intesa in Conferenza Unificata. Gli enti interessati sono tenuti a comunicare al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le citate spese. Il termine per la comunicazione al Dipartimento Coesione è fissato al 30 settembre 2015

Il **comma 9** esclude l'applicazione delle sanzioni relative al Patto di stabilità a particolari casi di inadempienza di Comuni in stato di dissesto, avvenuti in esercizi finanziari antecedenti al 2013 e nel caso in cui l'inadempienza in questione sia definitivamente emersa dopo il 31 dicembre 2013. Tale modifica alla legge 164/2014 si rende necessaria per evitare che sanzioni relative ad annualità pregresse, producano effetti indesiderati su amministrazioni coinvolte in procedure di risanamento finanziario, anche a seguito di revisioni dei documenti di rendiconto che hanno evidenziato variazioni significative degli equilibri originariamente certificati. L'attribuzione delle sanzioni costituirebbe in questi casi un ingiustificato aggravio delle condizioni finanziarie dell'ente che ha già avviato il piano straordinario di riequilibrio.

A norma del **comma 10**, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che province e città metropolitane devono sostenere e del corrispondente versamento di cui all'articolo 1, comma 418³

² Si tratta dei proventi derivanti dall'assegnazione di diritti sulle frequenze utilizzabili per telefoni cellulari e altri dispositivi mobili

³ Legge n. 190 del 2014, articolo 1:

"418. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna

della legge n. 190 del 2014, è stabilito sulla base degli importi indicati nella Tabella 2 allegata al presente decreto. La norma adotta legislativamente il risultato del metodo effettivamente applicato in attuazione del comma 418 ed oggetto di esame presso la Conferenza Stato-Città del 31 marzo 2015.

Articolo 2. Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile.

L'articolo 2 dello schema di decreto-legge contiene indicazioni, sollecitate da Anci sia in sede di commissione Arconet sia nelle diverse sedi istituzionali, finalizzate a rendere più sostenibile il passaggio al nuovo sistema contabile, eliminando altresì alcune disparità di trattamento tra gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione e gli altri enti in merito a specifiche questioni, quali il riaccertamento straordinario dei residui (che è ora consentito anche per gli enti già sperimentatori) e il periodo di ammortamento degli eventuali disavanzi determinati a seguito del riaccertamento stesso (uniformato al periodo massimo trentennale già previsto per la generalità degli enti dalla Legge di stabilità).

In particolare, è stata accolta la richiesta di proroga, per tutti i comuni, del termine per il riaccertamento straordinario (dal 30 aprile – contestualmente al rendiconto - al 15 giugno 2015), in considerazione delle effettive difficoltà incontrate dai comuni nell'affrontare gli adempimenti richiesti dall'avvio a regime della nuova contabilità pubblica (**comma 1**), con particolare riferimento alla quantificazione dei residui attivi di dubbia esigibilità presenti in bilancio, che influiscono a loro volta sugli equilibri correnti e di medio termine.

L'indicazione di un diverso ed autonomo termine per il riaccertamento (ancorché fissato ad una data ormai scaduta e pertanto forse da rimodulare in fase di conversione in legge) permette a tutti i Comuni di procedere con il riaccertamento senza il rischio che l'eventuale diffida per il mancato rispetto del termine del 30 aprile per la deliberazione del rendiconto 2014 produca effetti diretti anche per il solo ritardo del riaccertamento

Il **comma 2** recepisce le richieste di Anci finalizzate a rendere uniformi le nuove regole contabili, anche a favore degli enti sperimentatori per i quali vigevano norme più severe e restrittive relativamente al periodo di ammortamento degli eventuali disavanzi determinati dal riaccertamento straordinario dei residui. La possibilità di procedere al riaccertamento straordinario nel 2015, sia per gli enti non sperimentatori che per quelli che hanno già sperimentato, sulla base di norme e periodi certi in merito all'assorbimento dell'eventuale maggior disavanzo contribuirà positivamente all'introduzione dei nuovi principi contabili e al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ad essi collegati. Inoltre, per gli enti sperimentatori che dovessero aver effettuato

provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard."

più di un riaccertamento straordinario in fase di sperimentazione, nel maggior disavanzo verrebbero ricompresi i risultati determinati dalle diverse operazioni di riaccertamento.

Il **comma 3** introduce, per il solo 2015 e per i soli comuni sperimentatori, la possibilità di utilizzare, ai fini del mantenimento degli equilibri contabili, anche i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, limitatamente alla differenza tra l'accantonamento stanziato nel bilancio sulla base delle percentuali previste per gli enti sperimentatori (55%) e quello risultante dalla minore percentuale (36%) prevista per gli enti non sperimentatori dalla legge di stabilità per il 2015.

Il **comma 4** recepisce l'esigenza, emersa durante i lavori della Commissione Arconet, di trovare forme di copertura degli investimenti ulteriori rispetto a quelle indicate nel TUEL. Così, al fine di consentire l'effettiva armonizzazione delle registrazioni contabili con le Regioni da indicare nei principi contabili, è modificato il Testo Unico così da consentire anche agli enti locali la possibilità di utilizzare le soluzioni che saranno assunte dalla Commissione Arconet stessa e proposte negli appositi successivi decreti modificativi dei principi contabili.

Anche il **comma 5** recepisce una proposta di Anci finalizzata ad evitare una ingiustificata diversità di trattamento tra enti sperimentatori e tutti gli altri enti, con riferimento a quelli che hanno presentato richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis del TUEL). Infatti, in mancanza di tale norma, gli enti sperimentatori avrebbero subito un ingiusto diverso trattamento rispetto a tutti gli altri enti: questi ultimi infatti applicando la nuova normativa dal 1° gennaio 2015, possono usufruire della possibilità di spalmare il disavanzo generatosi a seguito della revisione straordinaria dei residui su un periodo di trenta anni, al contrario gli enti sperimentatori, avendo già effettuato la revisione straordinaria in assenza di tale previsione normativa, potrebbero usufruire della possibilità di dare copertura al disavanzo generatosi a seguito della revisione straordinaria solo per la quota residua non applicata al 31.12.2014. In sostanza la possibilità di dare copertura al maggiore disavanzo, secondo i dettami dell'art. 3 comma 17 del d.lgs. 118/2011 per gli enti in sperimentazione, non è possibile per quella quota di disavanzo riveniente dalla attività di revisione straordinaria dei residui posta in essere obbligatoriamente dagli enti che hanno fatto richiesta di adesione alla procedura pluriennale di riequilibrio ai sensi del comma 8 lett. e), art. 243-bis del T.U.E.L. Allo stesso modo, non è possibile dare copertura al maggior disavanzo risultante al 31.12.2014 qualora l'ente abbia chiuso il consuntivo al 31.12.2012 in avanzo di amministrazione, ed abbia successivamente provveduto ad effettuare nuovamente una revisione straordinaria dei residui. E' ovvio che in tali condizioni gli enti sperimentatori non abbiano effettuato la revisione straordinaria in maniera così approfondita come prevede la norma, in ragione del periodo troppo breve di eventuale ripiano del disavanzo. Ciò può comportare ovviamente una compressione della possibilità di spalmare il disavanzo generatosi da tale revisione straordinaria in soli dieci anni (per gli enti in pre dissesto), ovvero solo tre per tutti gli altri, anziché in 28. Lo spirito della adesione alla procedura di riequilibrio pluriennale deve invece consentire di spalmare il disavanzo riveniente dalla revisione straordinaria dei residui per un periodo più lungo, proprio allo scopo di incentivare gli enti a svolgere tale attività nella maniera più approfondita. Il comma 5 rimuove questa disparità di trattamento, consentendo agli enti sperimentatori che nel 2013 o nel 2014 hanno presentato la

richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui secondo le modalità previste dal Decreto legislativo 118 del 2011 e successive modificazioni e, a tal fine, hanno la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Infine, il **comma 6** consente agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 1 del Dl n. 35 del 2013 e successive modificazioni di utilizzare i residui attivi inutilizzati ai fini dell'accantonamento all'FCDE nel risultato di amministrazione, così da alleggerire il peso del FCDE stesso a consuntivo rispetto a quanto indicato in sede di bilancio di previsione.

Art. 3 - Anticipazione risorse ai Comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del fondo di solidarietà comunale 2015

A norma del **comma 1**, a decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, di un importo pari all'8 per cento delle risorse di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di imposta municipale propria.

La disposizione in commento non considera la richiesta di erogazione di una acconto già a partire dal 2015, probabilmente per il fatto che il decreto è stato emanato in data successiva alla scadenza dell'acconto IMU-Tasi di giugno. Il problema di assicurare ai Comuni un flusso ordinato di liquidità anche nel corso del 2015 potrà essere affrontato con l'emanazione del DPCM di determinazione e riparto del Fondo di solidarietà, previsto entro il mese di luglio, con il quale potrà essere prevista un'erogazione iniziale immediata.

Il **comma 2** dispone che entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno, al fine di recuperare l'anticipazione di cui al comma 1, comunica all'Agenzia delle entrate gli importi da recuperare nei confronti di ciascun comune. Pertanto, l'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme dall'Imu riscossa tramite il circuito F24. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio 2015, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

Il **comma 3** modifica l'articolo 1, comma 380-quater della Legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013). Si prevede in particolare che il 20 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale sia accantonato per essere redistribuito tra i comuni sulla base della *"differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard"*⁴. Nella versione precedente della norma il riparto

⁴ Nella versione precedente della norma il riparto perequativo del 20% dell'FSC 2015 era effettuato "in base alle capacità fiscali nonché ai fabbisogni standard", senza l'esplicito riferimento alla "differenza tra le due grandezze

perequativo del 20% dell'FSC 2015 era effettuato "in base alle capacità fiscali nonché ai fabbisogni standard", senza l'esplicito riferimento alla "differenza" tra le due grandezze.

Si prevede inoltre, per l'anno 2015, che l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario, sia determinato in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti a tali comuni a titolo di Imu e di Tasi, ad aliquota standard, nonché a titolo di FSC netto per il 2015 (la differenza tra FSC assegnato e trattenuta dall'IMU per l'alimentazione). Tale ammontare, come indicato dalla modifica, è pari al 45,8% dell'ammontare complessivo della capacità fiscale, determinata nel corso del 2014 con riferimento alla totalità delle entrate comunali proprie.

In ambedue i casi, si tratta di norme che forniscono una maggiore copertura legislativa al metodo di riparto già applicato e che non hanno alcun effetto sulla quota di alimentazione del FSC a valere sul gettito di base dell'IMU che resta fissata al 38,23% circa dell'IMU base.

Il metodo perequativo applicato amplifica l'impatto del riparto con effetti di riduzione di risorse particolarmente incisivi sui Comuni di minore dimensione demografica. A fronte di un ammontare oggetto di riparto pari a 740 mln. di euro (il 4,8% circa delle risorse complessive di riferimento dei Comuni delle regioni a statuto ordinario), l'effetto del riparto – in positivo e in negativo – arriva a superare il doppio di tale percentuale. È auspicabile che l'intero sistema di perequazione sia oggetto di un più vasto confronto tecnico e politico, al fine di individuare un percorso temporalmente e quantitativamente sostenibile, nonché e schemi redistributivi più chiari e condivisi.

Il **comma 4** modifica il comma 435, articolo 1, della Legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità per il 2015), relativo alla riduzione di 1200 milioni, a decorrere dall'anno 2015, della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per RSO e Sicilia e Sardegna. La misura della riduzione è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

- gettito relativo al 2014 dell'IMU di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Mef, al netto della quota di alimentazione dell'FSC 2014;
- gettito relativo al 2014 della TASI ad aliquota base comunicato dal Mef;
- importo relativo all'FSC 2014 al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del DL 66 del 2014.

Anche in questo caso, la norma rende legislativamente più esplicito il metodo di applicazione del taglio già applicato e insito nella stessa norma originaria ora modificata.

Articolo 6 Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità

Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento, il **comma 1** dispone che agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di

commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015.

Ai sensi del **comma 2**, la predetta anticipazione è concessa previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il l'importo di 40 milioni, le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle istanze presentate.

A norma del **comma 3**, la restituzione dell'anticipazione è effettuata con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno

È autorizzato l'utilizzo, a norma del **comma 4**, delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 1.

Il **comma 5** precisa che la restituzione delle anticipazioni di liquidità è effettuata a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della stessa.

Il **comma 6** individua la copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi

Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, il **comma 7** dispone che gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato. Per tali enti, infatti, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 n. 66 del 2014, in materia di rispetto dei tempi di pagamento, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.

Articolo 7. Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti territoriali

I commi 1 e 2 dell'art. 7 contengono importanti disposizioni in materia di mutui degli enti locali finalizzate da un lato a favorire l'accesso alla nuova operazione di rinegoziazione 2015 della Cassa depositi e prestiti e, dall'altro, a garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei risparmi derivanti dalla rinegoziazione.

Il **comma 1** estende la facoltà di rinegoziare i mutui con Cassa depositi e prestiti, ai Comuni che alla data del 12 giugno non abbiano approvato il bilancio di previsione 2015.

Il 12 giugno 2015 è infatti scaduto il termine entro il quale i Comuni avrebbero potuto rinegoziare le posizioni debitorie in essere con Cdp, inviando alla Cassa la documentazione richiesta dalla circolare n. 1283 per dare conferma dell'adesione all'operazione, tra cui gli estremi della delibera di approvazione del bilancio di previsione 2015. Resta ovviamente fermo l'obbligo di iscrivere in bilancio le relative variazioni.

Va però segnalato che, poiché l'entrata in vigore del decreto è intervenuta successivamente alla scadenza del 12 giugno, la piena operatività del dispositivo in questione dovrebbe poter contare su un'ulteriore previsione normativa che renda comunque validi agli effetti di legge tutti gli atti adottati nelle more dell'entrata in vigore del decreto medesimo da parte degli enti in esercizio provvisorio e – segnatamente – la delibera consiliare di autorizzazione alla rinegoziazione.

Prima della scadenza infatti, i Comuni sono stati sollecitati anche attraverso note circolari della Presidenza del Consiglio, ad acquisire in Consiglio comunale, con delibera esecutiva a tutti gli effetti di legge, l'approvazione dell'operazione di rinegoziazione. Tale deliberazione, anch'essa richiesta dalla circolare Cdp n. 1283, sarebbe stata comunque necessaria per il perfezionamento dell'operazione anche nel caso in cui fosse venuto meno l'obbligo di essere in regola, alla data del 12 giugno, con l'approvazione del bilancio di previsione 2015.

Si ricorda infine che l'invio da parte della Cdp, entro il 26 giugno 2015, della proposta contrattuale sottoscritta per accettazione, sancirà il perfezionamento del contratto e che la prima rata, depurata della quota capitale, sarà erogata entro il 30 giugno 2015.

Il **comma 2** consente, in deroga alla normativa vigente in materia, di destinare i risparmi di linea capitale derivanti dalla rinegoziazione, eccezionalmente e solo per il 2015, anche alla spesa corrente. I risparmi di linea capitale infatti, a differenza di quelli sulla linea interessi, dovrebbero essere destinati esclusivamente alla riduzione del debito o a nuovi investimenti. È auspicabile che gli effetti della norma possano essere estesi anche agli esercizi 2016 e 2017. Il libero utilizzo dei risparmi di linea capitale trova la propria giustificazione nella necessità di dare maggiore elasticità ai bilanci in un quadro reso eccezionalmente critico a causa delle perduranti restrizioni finanziarie cui sono sottoposti i Comuni.

Il **comma 3** stabilisce che i criteri di riparto del taglio dl 95 sul 2015 sono proporzionali al taglio già operato allo stesso titolo nel 2014. Viene così definito un criterio univoco (sia per i Comuni che per le Province) – peraltro concordato nella Conferenza Stato-città del 22 gennaio scorso – per il riparto delle quote incrementali di riduzione di risorse (- 50 mln. per le Province; - 100 mln. per i Comuni), senza dover riformulare uno schema di riparto per ammontare complessivo dei tagli definiti con il dl 95 per l'intero triennio 2013-15.

Il **comma 4** integra il contenuto dell'articolo 1, comma 691 della Legge n. 147 del 2013, estendendo anche alla TARES la facoltà di affidamento dei controlli al soggetto gestore del servizio rifiuti.

La disposizione rappresenta l'accoglimento di una richiesta che l'Anci ha proposto in tutti i provvedimenti legislativi a partire dall'entrata in vigore del nuovo prelievo sui rifiuti TARI.

L'art. 14, comma 35, del Dl n. 201 del 2011 dava la possibilità ai Comuni di affidare "fino al 31 dicembre 2013" la gestione del tributo ai soggetti che alla data del 31 dicembre, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2.

Molti comuni già in TIA hanno ritenuto di affidare in prima battuta ai gestori dei rifiuti la sola riscossione ordinaria, e non l'attività di accertamento. Ora, l'art. 14 è stato abrogato, ed il comma 691 della legge n. 147 del 2013 prevede la possibilità di affidare al gestore in essere al 31 dicembre 2013 sia l'attività di riscossione che di accertamento della sola TARI, "fino alla scadenza del relativo contratto".

Si è venuto a creare, quindi, un vuoto normativo, relativamente all'attività di accertamento TARES 2013, che i Comuni dovrebbero effettuare direttamente o affidare ad un soggetto terzo, iscritto all'albo dei concessionari, di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, con evidente ed inutile dispendio di risorse. Il gestore dei rifiuti può infatti effettuare attività di accertamento per la TIA 1 e TIA 2 ed anche per la TARI, ma non per la TARES, con evidenti problemi applicativi e rischi di inefficienza, perché le informazioni necessarie all'attività di accertamento (riscossioni e dichiarazioni) sono in possesso del gestore, il quale le dovrebbe trasferire ad altro soggetto per l'emissione di atti di accertamento per un solo anno. Quest'ultimo soggetto poi dovrebbe ritrasferire le informazioni relative agli accertamenti emessi al gestore TARI, visto che, il comma 686 della legge n. 147 del 2013, mantiene ferma ai fini TARI l'efficacia degli accertamenti emessi per la TARES.

Il **comma 5**, modificando il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge n. 69 del 2013, recepisce parzialmente una richiesta avanzata da Anci. In particolare, il comma 5 stabilisce che il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali è destinato prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui (anziché al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato), mentre la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012⁵ (ossia, alla copertura di spese di investimento o, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito). Anci chiedeva l'abrogazione del comma, in virtù dell'autonomia organizzativa e gestionale dell'ente nel decidere del migliore impiego delle risorse.

La disposizione di cui al **comma 6** sana la posizione di quei comuni che, avendo deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno modificato il piano di riequilibrio, a seguito della concessione di liquidità derivante dal dl n. 35 del 2013, entro il termine del 31 dicembre 2014, anziché "*obbligatoriamente entro 60 giorni dalla concessione delle anticipazioni da*

⁵ In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

parte di Cassa depositi e prestiti”, come stabilito dall’articolo 1, comma 15 del dl n. 35 del 2013, ora modificato.

In attesa del riordino del sistema della riscossione locale, previsto dalla legge 11 marzo 2014, n. 23 (c.d. “Delega fiscale”), il **comma 7**, intervenendo sull’art. 10, comma 2-ter, del dl 35/2013, proroga al 31 dicembre 2015 l’operatività dell’attuale assetto della gestione della riscossione delle entrate locali in scadenza al 30 giugno 2015. In particolare differisce al 31 dicembre 2015:

- il termine entro cui la società Equitalia, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia S.p.a. cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate (art. 7, comma 2, lettera gg-ter del dl 70/2011); va osservato comunque che tale disposizione, ancorché non abrogata, ha perso molta della sua rilevanza a seguito delle norme sull’inesigibilità (commi 682 e ss. della Legge di stabilità 2015), che consentono alle aziende del gruppo Equitalia di proseguire nella gestione dei ruoli già affidati e definiscono nuovi termini per la presentazione delle domande di discarico per inesigibilità;
- il termine fino al quale le società cessionarie di rami d’azienda relativi ad attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, possono continuare a gestire dette attività (art 3, comma 24 del dl n. 203 del 2011);
- il termine fino al quale le medesime attività, nei casi in cui non si sia proceduto alla cessione dei rami aziendali, sono gestite da Equitalia (ex Riscossione S.p.a), o dalle società da essa partecipate nonché il termine fino al quale possono essere prorogati i contratti in essere con le società iscritte all’albo di cui all’art. 53 del dl n. 446 del 1997 (art 3, comma 25, del dl 203/2011);
- il termine a decorrere dal quale le predette società possono svolgere l’attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica (art 3, comma 25-bis del dl 203/2011).

L’assetto della riscossione locale, in particolare coattiva, dovrà essere oggetto di un auspicabile organico intervento normativo, in termini sia di riorganizzazione dell’offerta (riordino disciplina riscossori privati, ruolo di Equitalia), sia di revisione delle procedure della riscossione – in particolare coattiva – anche in attuazione della Delega fiscale.

Il **comma 9** aggiunge un nuovo comma 654 – *bis* alla legge di stabilità 2014, il quale prevede che tra le componenti di costo della Tari vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi da crediti risultanti inesigibili con riferimento alla TIA 1, alla TIA 2 nonché alla Tares.

Articolo 8. Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali

Il **comma 5** prevede che i pagamenti in conto residui effettuati dalle Regioni a valere sulle anticipazioni di liquidità, relativi ai trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al PSI, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463 della Legge di stabilità 2015. La norma agevola la regolazione dei crediti pregressi vantati dai Comuni per mancate erogazioni da parte delle Regioni.

Il **comma 6** prevede che per garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria e provenienti dalla Sezione per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti, da parte degli enti locali:

- dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014;
- dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il citato termine del 31 dicembre 2014;
- dei debiti fuori bilancio che presentavo i requisiti per il riconoscimento al 31 dicembre 2014 (anche se riconosciuti in bilancio successivamente), inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario.

Per tali finalità, sono utilizzate le somme iscritte in conto residui Sezione per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili per un importo pari a 200 milioni di euro. La liquidità complessivamente disponibile per dli enti locali ammonta dunque a 850 milioni di euro.

A norma del **comma 7**, criteri, tempi e modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al precedente comma 6, sono stabiliti con decreto del Mef, sentita la Conferenza Stato-Città, entro il 30 giugno 2015.

Il **comma 8** specifica che le somme di cui ai precedenti commi saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75% dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento ad anticipazioni di liquidità ricevute in precedenza.

Il **comma 10** dispone che per il 2015 è attribuito ai Comuni un contributo di 530 milioni di euro. L'erogazione corrisponde parzialmente alla richiesta dell'ANCI di ripristinare il fondo integrativo 2014 di 625 mln di euro, a fronte del congelamento della disciplina IMU-Tasi prorogata al 2015. L'importo del contributo spettante non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del Patto di Stabilità Interno, limitazione che diminuisce grandemente la portata della norma.

Il riparto tra i Comuni avviene mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 10 luglio 2015, con riferimento a due esigenze:

- il ripristino parziale del precedente contributo di 625 milioni, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-Città, tenendo conto, inoltre, dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI (la stessa formulazione che il dl 16 del 2014 utilizzava per il riparto dei 625 milioni); si considerano quindi le esigenze di un'ampia fascia di Comuni (circa 1.800) di ricostituire il gettito già acquisibile con il previgente regime IMU, nel 2013, per effetto dei più stringenti limiti all'aliquota massima Tasi introdotti originariamente per il solo anno 2014 e poi consolidati nel 2015;
- la verifica del gettito 2014 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto legge n. 4 del 2015, comma 9-*quinquies* in materia di esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani; nell'ambito dello stesso ridotto importo si considera inoltre la necessità di prevedere un'integrazione di risorse a seguito del taglio FSC 2014 e 2015, disposto a fronte della revisione dei criteri di montanità che hanno determinato l'imponibilità ai fini IMU di terreni agricoli fino a pochi mesi fa totalmente esenti, da cui dovrebbe derivare un maggiore gettito ai Comuni che si sta rivelando in molti casi irrealistico. I Comuni interessati sono circa 2000.

Al fine di assicurare le condizioni per un riparto razionale e tempestivo, con particolare riferimento al secondo aspetto, viene anticipata al 30 giugno (**comma 13**) la verifica del gettito da terreni già esenti che il dl 4 aveva previsto entro il mese di settembre. Tale verifica, da condurre sulla base di una metodologia condivisa con l'ANCI, è però resa particolarmente difficile dal ravvicinamento dei tempi che non consentirà di disporre completamente dei dati relativi agli incassi dell'IMU dell'acconto 2015 che andrebbero invece analizzati con il dovuto approfondimento.

Per l'anno 2015, a norma del **comma 11**, è autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui per l'importo di 530 milioni di euro dalla "Sezione per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" degli enti locali del "Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al precedente comma 9.

Il **comma 12** individua la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10 per gli anni 2016, 2017 e 2018, nella riduzione dei "Fondi di riserva e speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 9. Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università

Il **comma 3**, intervenendo sui commi 484 e 485 dell'articolo 1 della Legge n. 190 del 2014, recepisce in parte una proposta dell'Anci in materia di patto verticale incentivato finalizzata ad ampliare le potenzialità di ausilio finanziario che la norma si propone, consentendo ai Comuni un effettivo utilizzo degli spazi finanziari in conto capitale a valere sul Patto di stabilità interno. Il comma, infatti, precisa che gli spazi finanziari ceduti dalla regione devono essere utilizzati per sostenere prioritariamente (e non esclusivamente) pagamenti in conto capitale relativi ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014 (e non del 30 giugno 2014). La limitazione temporale contenuta nella versione originaria della norma penalizzava quegli enti locali che, avendo alla data indicata già pagato tutti i propri debiti commerciali o una quota significativa degli stessi, non potrebbero usufruire del patto verticale incentivato per sostenere politiche rivolte agli investimenti. Inoltre, il comma 3 abolisce di fatto il c.d. patto verticale nazionale, dal momento che nel caso in cui, a livello regionale, le richieste dei comuni risultino inferiori al plafond disponibile per il comparto gli spazi non assegnati possono essere assegnati dalla Regione agli altri enti locali ricadenti nel proprio territorio.

Articolo 13. Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Il **comma 3** stabilisce che per agevolare la ripresa delle attività e la ricostruzione, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province colpiti dal sisma del maggio 2012 sono ridotti con le stesse procedure previste dalla normativa in materia di patto regionale verticale. Quindi sono escluse dal patto le somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dai predetti enti per danni su edifici pubblici provocati dal sisma sui propri immobili nel limite di 20 milioni di euro.

Il **comma 4** recepisce una proposta Anci finalizzata a garantire che anche per gli anni 2015 e 2016 (e non soltanto fino a giugno 2015) i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, siano esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria.